



COMUNE DI SCALEA

(Provincia di Cosenza)

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
CIG n° 0399765881

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI di seguito

elencate:

- 1) Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU);
- 2) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- 3) Servizi idrici e fognari;
- 4) Sanzioni amministrative e contravvenzioni stradali;
- 5) Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche.(TOSAP);
- 6) Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A);

RETTIFICA al capitolato d'oneri inerente l'oggetto.

In riferimento all'affidamento in premessa citato, l'art.20 del capitolato d'oneri che cita testualmente:

Articolo 20

Riscossione coattiva

Il Concessionario, tramite i propri funzionari responsabili per la riscossione, provvede a dare corso alla procedura esecutiva che inizia con la notificazione dell'atto d'ingiunzione, e segue come previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, col pignoramento (articoli 491 e seguenti C.P.C.) e prosegue infine conformemente a quanto previsto nel titolo II° del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 al quale esplicitamente rimanda l'articolo 4 comma 2-octies del D.L. 24 settembre 2002 n. 209 convertito con modificazioni con la legge 22 novembre 2002, n. 265.

Sono poste a carico del contribuente escusso, da parte del concessionario, le spese di notifica, di esecuzione, e tutte le somme eventualmente dovute per imposte (di bollo, di registro), diritti e per il Contributo unico sulle spese di giustizia di cui al Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, ove dovuto.

Nell'eventualità di persistenza di situazioni che rendono assolutamente impossibile la riscossione del credito quali a titolo esemplificativo: insussistenza di attività, irreperibilità assoluta di persona o di beni mobili e/o immobili, precedenti esecuzioni, esistenza di beni impignorabili (articoli 514 e seguenti C.P.C.); il Concessionario trasmette al Comune nel termine di tre mesi dall'ultimo atto compiuto, anche se cade in un tempo successivo alla scadenza della concessione, una certificazione dell'impossibilità stessa e la documentazione degli atti compiuti.

Il concessionario dovrà attivarsi presso le sedi istituzionali preposte al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni ad esso utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico.

In tutte le fasi indicate nel presente articolo ed in tutta la convenzione, il concessionario ha l'obbligo di interagire con l'ente al fine del pronto ed efficace svolgimento del servizio

è sostituito come segue:

Articolo 20

Riscossione coattiva

Il Concessionario, tramite i propri funzionari responsabili per la riscossione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa dovrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei migliori risultati, compreso l'avvio di qualsivoglia attività coattiva, il tutto previa intesa con il Responsabile dei Tributi.

Sono poste a carico del contribuente escusso, da parte del concessionario, le spese di notifica, di esecuzione, e tutte le somme eventualmente dovute ed imposte (di bollo di registro), diritti e per il contributo unico sulle spese di giustizia di cui al T.U. approvato con D.P.R. 115/2002, ove dovuto.

Nell'eventualità di persistenza di situazioni che rendono assolutamente impossibili la riscossione del credito quale a titolo esemplificativo: insussistenza di attività, irreperibilità assoluta di persone o di beni mobili e immobili, precedenti esecuzioni, esistenza di beni impignorabili (art. 514 e segg. C.p.c.); il concessionario trasmette al Comune nel termine di tre mesi, dall'ultimo atto compiuto, anche se cade in un tempo successivo alla scadenza della concessione, una certificazione dell'impossibilità stessa e la documentazione degli atti compiuti.

Il concessionario dovrà attivarsi presso le sedi istituzionali preposte al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni ad esso utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico.

In tutte le fasi indicate nel presente articolo ed in tutta la convenzione, il concessionario ha l'obbligo di interagire con l'Ente al fine del pronto ed efficace svolgimento del servizio.

Resta invariato tutto quanto descritto nel capitolato d'oneri

Scalea, li 23.12.2009

F.to Il Segretario Generale
(Dott. Ciro Alifuoco)